



COMUNE DI BOSCOREALE
(Provincia di Napoli)
Terra della Pietra Lavica

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Verbale n.26 – 2016

Il giorno 29 gennaio dell'anno duemilasedici, si è riunito il Nucleo di Valutazione e così composto:

Presidente : **Tanzillo dr.ssa Carla;**

Componenti : Avv. Giovanna Matrone

Avv. Vincenzo Aiello

Facendo seguito alla precedente seduta del 28 corrente mese sulla verifica obblighi di pubblicazione al 31.12 2015 ed alla relazione nella stessa contenuta, si effettuano pertanto le seguenti conclusioni:

Prioritariamente, si rileva il corretto allineamento della struttura del sito e in particolare della “Sezione Amministrazione Trasparente” ai criteri di cui all’art 12, comma 1/bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Difatti la verifica effettuata sul sito Magellanopa “Bussola della trasparenza” certifica che detta Sezione soddisfa n.66 indicatori su 66.

All’esito della verifica si può concludere che:

Di seguito a quanto rilevato nel verbale della seduta del 28 gennaio, emerge un complessivo quadro preoccupante che denota, in gran parte, la scarsa e pedissequa applicazione delle norme vigenti che obbligano la pubblicazione dei dati con tempestività.

Va rammentato, infatti, che il legislatore (cfr. art.1 d.lgs. 33/2013) intende la trasparenza come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, altresì, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, d’imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto a una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Le disposizioni contenute nel d.lgs. 33/2013, integrano anche l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione. Gli sforzi e la costante attenzione del Responsabile della trasparenza e anticorruzione, come emerso, sono in sostanza vanificati proprio dall’inaccettabile generalizzata, scarsa attenzione riguardo norme chiare e puntuali, la cui mancata applicazione espone anche l’Ente a provvedimenti di ogni genere dagli organismi di vigilanza.

In tale contesto assume particolare gravità l’inadeguata attenzione verso le procedure obbligatorie di pubblicazione dei dati riferiti ai:

1) Bandi di gara e contratti

Il quadro emerso e fotografato nel verbale del 28 c.m., va innanzitutto in contrasto con l'obbligo derivante dall'applicazione dell'art.1, comma 32, della legge 190/2012, che individua le modalità e i tempi di pubblicazione e richiama le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi medesimi da parte dei soggetti responsabili.

La norma, infatti, prevede che le informazioni indicate al medesimo articolo di legge, ovvero i procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al comma 16, lett, b, del medesimo articolo, vengano pubblicate e aggiornate tempestivamente.

Come chiarito più volte dall'ANAC e ribadito non ultimo con la delibera n°39 del 20.1.2016, (cfr.art.3, comma 3), *"Gli obblighi di pubblicazione riguardano tutti i procedimenti di scelta del contraente, a prescindere dall'acquisizione del CIG o dello SmartCIG, dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta all'esito di un confronto concorrenziale o con affidamento in economia o diretti e dalla preventiva pubblicazione di un bando o di una lettera di invito. Ai sensi dell'art.1, comma 26, della legge 190/2012, detti obblighi di pubblicazione si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie"*.

Allo stato, con l'assolvimento, da parte del Responsabile della trasparenza e anticorruzione, dell'obbligo di trasmissione all'ANAC dell'Url di pubblicazione dei "Bandi di gara e contratti" relativi all'anno 2015, si è ancor di più consolidato l'inadempimento da parte dei singoli responsabili inottemperanti.

In sostanza, il dato emerso dall'attività del Responsabile della trasparenza e anticorruzione -che è tenuto ad assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate e comunicate all'ANAC- indica indiscutibilmente un mancato adempimento in capo ai diversi settori e relativi funzionari, e segnatamente: Affari Generali, Supporto Amministrativo, Ragioneria e Fiscalità Locale, Patrimonio, Lavori Pubblici, Urbanistica, Polizia Locale, che ne hanno la piena responsabilità.

A ciò, anche in ottemperanza all'art.10 della richiamata delibera ANAC n°39/2016, a cura del Responsabile della trasparenza e anticorruzione, dovrà seguire la segnalazione agli organismi preposti per gli ulteriori opportuni provvedimenti. Fermo restando le responsabilità in capo ai soggetti tenuti all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati con applicazione anche dei provvedimenti di cui all'art.46 del d.lgs. 33/2013.

Il Nucleo, a riguardo, avendo particolare attenzione verso tale problematica, si riserva, per il corrente anno, di operare costanti controlli e adottare i conseguenti utili provvedimenti.

2) Consulenti e collaboratori

Anche in tal caso il quadro emerso e fotografato nel verbale del 28 c.m., va innanzitutto in contrasto con l'obbligo derivante dall'applicazione dell'art.15 del d.lgs. 33/2013, dell'art.53, comma 14, del d.lgs. 165/2001 e del d.lgs. 39/2013.

Si è rilevata, infatti, la totale scarsa (o per niente) conoscenza delle normative che sottendono al procedimento, in modo particolare per quel che attiene gli affidamenti di incarico di rappresentanza legale dell'Ente. Sui pochissimi incarichi pubblicati, appena tre, a fronte di altre decine conferiti, ogni fase procedimentale è risultata carente come dettagliatamente evidenziato nel verbale del 28 c.m..

E' preoccupante la leggerezza e quindi l'approccio disinvolto alla normativa dei responsabili di settore che adottano gli atti ignorandone i contenuti.

Gli atti pubblicati, difatti, come rilevato, sono tutti privi: 1) dei curricula come previsto dall'art.15, comma 1, del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.; 2) delle dichiarazioni dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/13 e dell'attestazione del responsabile del settore che ha conferito l'incarico, dell'avvenuta verifica; 3) delle dichiarazioni dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art.53, comma 14, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. e dell'attestazione del responsabile del settore che ha conferito l'incarico, dell'avvenuta verifica.

In questo caso non si possono in alcun modo ignorare le gravi omissioni che rispetto ai pochissimi atti pubblicati come sopra indicato e agli ulteriori non pubblicati, determina, allo stato, l'inefficacia degli stessi.

Va evidenziato, infatti, che ai sensi dell'art.15, comma 2 del d.lgs. 33/2013 “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma”.

Ne deriva, pertanto, l'inevitabile applicazione del comma 3 dello stesso art.15 del d.lgs. 33/2013 che prevede “In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.

A tutto ciò si aggiunga, poi, anche l'omessa applicazione del d.lgs. 39/2013, afferente la materia di inconfiribilità e incompatibilità. Si rileva, infatti, che, ai sensi dell'art.20, comma 1 del citato d.lgs. “All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al presente decreto”. Si aggiunga, altresì, che il comma 2 prevede che “Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto”, mentre il comma 4 prevede espressamente che “La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico”.

La mancata acquisizione delle dichiarazioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità da parte dei professionisti destinatari degli incarichi, comporta la nullità degli incarichi conferiti ai sensi dell'art.17, implicando, di conseguenza, l'applicazione delle sanzioni previste all'art.18.

Si aggiunga, infine, anche l'omessa applicazione dell'art.53, comma 14, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.,relativamente alla necessità di acquisire le dichiarazioni dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, cui sarebbe poi dovuta seguire l'attestazione del responsabile del settore che ha conferito l'incarico, dell'avvenuta verifica.

Va in ogni caso verificato, a cura del Responsabile per la trasparenza e anticorruzione, se vi sia stata poi la corretta applicazione dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ovvero se il competente settore ha provveduto a “comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti”.

Alla luce di quanto sopra appare necessaria, a cura del Responsabile per la trasparenza e anticorruzione, una verifica complessiva per accertare se, con riferimento anche agli incarichi conferiti negli anni precedenti, vi sia stata l'applicazione e/o l'omissione delle suddette normative, per in consequenziali provvedimenti.

3) Enti controllati

Si rimanda a quanto già dettagliato e richiesto nel verbale del 28 c.m..

Anche alla luce della dettagliata relazione del Responsabile della Trasparenza e della prevenzione della corruzione, già agli atti dell'organo di valutazione e dei rilievi circa la diffusa, mancata tempestività della pubblicazione degli atti come previsto per legge, **si ritiene utile richiamare i responsabili di settore inadempienti, al puntuale rispetto di tutte le normative in materia, riservandosi, a breve, altri monitoraggi per verificare la successiva pedissequa, corretta applicazione delle stesse.**

Il Nucleo, infine, in fase di valutazione della performance dei responsabili di Settore, terrà conto delle inadempienze accertate e di tutto quanto emerso dal monitoraggio di cui sopra.

Del che è verbale.

DR.SSA C. TANZILLO
f.to

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

AVV. G. MATRONE
f.to

AVV. V.AIELLO
f.to